



Bern Office

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI OPERATORI ECONOMICI SVIZZERI PER LA PARTECIPAZIONE A GARE ISTITUITO DALL' ICE – AGENZIA (UFFICIO DI BERNA)

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di iscrizione e gestione corrente dell'Albo fornitori di operatori economici istituito dall'Ufficio ICE – Agenzia.

Lo stesso tiene conto dei contenuti delle Linee Guida nr. 4 approvate da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Delibera n. 206 del 1° marzo 2018 che attuano i Decreti legislativi italiani n. 50/2016 e n. 56/2017 (in attuazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici).

1. SOGGETTI INTERESSATI

Possono iscriversi all'Albo Fornitori dell'ICE Agenzia – Ufficio di Berna:

- a. imprese individuali
- b. società
- c. consorzi
- d. altri gruppi di imprese

2. STRUTTURA DELL'ALBO FORNITORI

L'Albo fornitori è suddiviso in due fasce d'importo: una per gli importi inferiori a 40.000,00 euro e l'altra da 40.000,00 euro fino a 220.999 euro. L'Albo verrà inoltre suddiviso anche nei seguenti 5 macrosettori merceologici:

- Organizzazione eventi e fiere con relativi servizi
- Forniture ufficio
- Mobili e macchine per ufficio
- Lavori e manutenzioni
- Assistenza tecnica, giuridica, amministrativa e fiscale

Ogni operatore economico può richiedere l'inserimento in un massimo di 2 macrosettori merceologici ed è obbligatorio indicare le specifiche categorie di interesse in un numero massimo di 5.



ITALIAN TRADE AGENCY

Ogni categoria merceologica per cui gli operatori economici richiedono l'iscrizione, deve essere coerente con l'oggetto sociale dell'impresa - come registrato dagli enti ufficiali o dalle associazioni professionali competenti - ed essere riferito all'attività prevalente.

L'ICE-Agenzia di Berna si riserva di accogliere richieste di iscrizione solo per quei beni e servizi di cui potrebbe avere necessità nel corso dello svolgimento della propria attività.

3. REQUISITI PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di iscrizione l'operatore economico è tenuto a rilasciare una autodichiarazione che potrà essere verificata a campione (come da art. 6). Nell'autodichiarazione l'operatore economico dichiara di:

1. essere iscritto nel registro del commercio come soggetto giuridico
2. avere una posizione fiscale;
3. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale;
4. rispettare gli accordi collettivi nazionali di lavoro e sociali
5. non deve essere incorso nel triennio antecedente la domanda di iscrizione in accertati e gravi inadempimenti e carenze nell'esecuzione di contratti con l'Agenzia che abbiano comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'aggiudicazione
6. dichiarare che non si trova in nessuna delle seguenti cause di esclusione:
 - a) partecipazione a organizzazioni criminali
 - b) corruzione
 - c) frode
 - d) riciclaggio di denaro e attività criminali
 - e) sfruttamento di minori e altre forme di tratta esseri umani
 - f) sanzioni secondo la legislazione italiana o svizzera da cui conseguano il divieto di firma di accordi e stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

Un formato di autodichiarazione è scaricabile al link

<https://www.ice.it/en/index.php/markets/switzerland/berna/workwithus>

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

4. MODALITA' DI ISCRIZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per iscriversi al registro dei fornitori dell'Ufficio di Berna dell'ICE – Agenzia è necessario inviare all'indirizzo: berna@ice.it, i seguenti documenti:

- a. invio di richiesta di iscrizione all'Albo fornitori dell'ICE-Agenzia Ufficio di Berna indicando:
 1. il macrosettore merceologico e i relativi prodotti/categorie di servizi per cui è richiesta l'iscrizione
 2. il fatturato realizzato negli ultimi tre anni
- b. documenti di iscrizione al registro del Commercio o registri nazionali equivalenti
- c. Documento certificante la posizione fiscale



ITALIAN TRADE AGENCY

- d. se l'operatore non avesse fornito negli ultimi 3 anni alcun servizio ad ICE-Agenzia di Berna è tenuto a produrre almeno 2 lettere di referenze di clienti relative ai precedenti 3 anni oppure

Il modulo d'iscrizione è scaricabile al link

<https://www.ice.it/en/index.php/markets/switzerland/berna/workwithus>

5. TEMPI DI ISTRUTTORIA DOCUMENTALE

La documentazione prodotta sarà esaminata da ICE-Agenzia di Berna entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione e, ove risulti incompleta o irregolare, l'azienda riceverà una richiesta di chiarimenti/integrazione per posta elettronica.

6. VERIFICA DEI REQUISITI A CAMPIONE

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, L'Ufficio ICE-Agenzia, potrà effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'azienda. La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e gli esiti del controllo comporterà la sospensione o la cancellazione dall'Albo fornitori.

7. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

I soggetti interessati iscritti nell'Albo devono obbligatoriamente comunicare all'Ufficio di Berna dell'ICE-Agenzia ogni variazione dei dati o delle informazioni sulle condizioni/requisiti di cui all'art. 3 devono essere aggiornate per iscritto entro 30 giorni dal verificarsi delle predette variazioni pena l'adozione di misure di sospensione o la cancellazione.

8. AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO FORNITORI

L'ICE-Agenzia di Berna provvederà all'aggiornamento dell'Albo fornitori con cadenza annuale richiedendo agli iscritti l'aggiornamento delle informazioni tramite l'invio di un'e-mail.

9. VALUTAZIONE DEI FORNITORI ISCRITTI

I fornitori iscritti a cui venga affidata la fornitura di un bene, la prestazione di un servizio o la realizzazione di un lavoro saranno valutati dall' Ufficio di Berna dell'ICE-Agenzia. Questa valutazione sarà espressa in punteggi da 1 a 5 (1 - molto scarso, 2 - insufficiente, 3 - sufficiente, 4 - buono, 5 - ottimo). Per ciascuna tipologia di fornitura verranno previsti diversi elementi di valutazione (non solo tecnica, ma riferita anche ad esempio ai tempi di consegna, alla conformità del prodotto-servizio reso, alla percentuale di disservizi creati, al problem solving).

Su richiesta dell'operatore è possibile ricevere copia della scheda di valutazione inviando una richiesta via e- mail all'indirizzo: berna@ice.it.

10. SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo fornitori viene sospesa per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno qualora il fornitore ottenga da ICE Agenzia Ufficio di Berna una valutazione di media inferiore a 3. per prestazioni fornite nel corso dell'ultimo anno. La sospensione può essere disposta quando si verifichi una omissione di comunicazione delle variazioni riguardanti le informazioni contenute nell'anagrafica aziendale, se il fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e /o arbitrale con l'ICE- Agenzia (fino al termine dello stesso), qualora il fornitore si renda colpevole di ritardi nelle consegne, collaudi negativi, inadempienze a uno degli obblighi previsti nell'esecuzione del contratto affidato.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal direttore dell'ICE-Agenzia Ufficio di Berna e può essere revocato per decorrenza del termine in esso indicato, quando l'interessato dia prova documentata che sono decadute le condizioni che ne hanno determinato l'adozione, ovvero può essere tramutato in cancellazione, quando sia accertato che tali condizioni non sono decadute.

L'interessato sarà informato della sospensione per e-mail.

11. CANCELLAZIONE

La cancellazione dell'iscrizione dall'Albo fornitori di ICE-Agenzia di Berna viene disposta se:

1. il fornitore è inottemperante ad una delle situazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
2. le valutazioni di più di una prestazione/fornitura non raggiungono il livello medio di 3;
3. il soggetto iscritto abbia già subito un provvedimento di sospensione non revocato od abbia riportato almeno 3 provvedimenti di sospensione nell'arco dei 3 anni;
4. l'operatore è colpevole di inadempienze contrattuali;
5. ci sia un manifestato e perdurato disinteresse a contrattare (mancata risposta, non motivata, ad almeno tre richieste di preventivo in un biennio);
6. qualora non abbia dato riscontro da due anni all'aggiornamento annuale richiesto;
7. accertata perdita dei requisiti di accesso dopo l'iscrizione;

Della cancellazione verrà data comunicazione all'interessato via e-mail, nei casi da 1 a 4. Non sarà data comunicazione in riferimento alla casistica 5 e 6. Il provvedimento di cancellazione è adottato dal direttore dell'ICE-Agenzia Ufficio di Berna.

È data facoltà al soggetto cancellato nei casi 6 e 7 di presentare istanza per una nuova iscrizione trascorso un periodo non inferiore a due anni dalla data del relativo provvedimento.

12. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ISCRITTI

Nella selezione dei fornitori ICE-Agenzia Ufficio di Berna si conforma al Decreto legislativo italiano n. 50/2016 ed in particolare all'art. 36 e alle linee guida n.4 in materia emesse dall'Autorità anticorruzione italiana citate nell'introduzione.



ITALIAN TRADE AGENCY

L'ICE- Agenzia si riserva di decidere la convocazione dei soggetti iscritti sulla base di una rotazione degli inviti tra gli iscritti all'Albo per la medesima categoria merceologica, nonché delle valutazioni di cui al precedente art.9

In merito alla rotazione, l'ICE-Agenzia Berna terrà anche conto

- del numero degli iscritti nella categoria
- dell'esistenza di altri contratti in corso e della qualità della prestazione già resa
- del principio dell'eccezionalità dell'invito rivolto al fornitore uscente (con le relative ammissibile eccezioni)
- del mancato riscontro ad inviti precedenti
- del possesso, in alcune casistiche, di particolari requisiti (tecnico-professionali, ed economico-finanziari).

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati dei quali l'ICE - Agenzia entra in possesso, in esecuzione del presente regolamento, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate e abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute, inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Berna, 11 febbraio 2019

